INPS: COVID-19 – proroga, sino al 30 aprile, della validità dei permessi di soggiorno in scadenza

10 Marzo 2021

L'INPS, con il messaggio n. 895/2021, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 5, del decreto legge n. 2/2021, ha riepilogato i **permessi di soggiorno in scadenza** che possono fruire dell'ulteriore **proroga della validità fino al** prossimo **30 aprile 2021**.

Inoltre, sono prorogati per legge, fino al medesimo termine del 30 aprile 2021, anche:

- i termini per la **conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato** e **da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale**;
- le **autorizzazioni al soggiorno** previste all'articolo 5, comma 7, del TU sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998);
- i **documenti di viaggio rilasciati ai titolari di protezione internazionale** (articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
- la validità dei **nulla osta rilasciati per lavoro stagionale** (articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998);
- la validità dei **nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare** (articoli 28, 29 e 29 bis, del decreto legislativo n. 286/1998);
- la validità dei **nulla osta rilasciati per lavoro nei casi particolari** (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari, previsti dagli articoli 27 e ss, del decreto legislativo n. 286/1998).
- i **permessi di soggiorno** di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, del decreto legislativo n. 286/1998, nonché le richieste di conversione.

Fonte: Inps